

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 59/49/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso SE. GI. in data 04/05/2011 presentava l'appello contro la decisione n° 109 della Commissione Tributaria Provinciale di CREMONA, Sezione N° 2, pronunciata il 28/06/2010, depositata il 21/10/2010, che, a fronte del ricorso contro il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso relativa ai versamenti IRAP per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 respingeva il ricorso del contribuente, condannandolo a rifondere all'AF le spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.200,00. Contestualmente all'atto di appello SEGALINI GIANLUIGI presentava richiesta di trattazione in Pubblica Udienza.

In data 15/06/2011 l'Agenzia delle Entrate di CREMONA si costituiva in giudizio ex art. 54 D. Lgs. 546/1992.

Per il contribuente è presente il dr. Marco Cremascoli, mentre per l'Agenzia delle Entrate di CREMONA è presente la dott.ssa Bonani Tiziana.

Su invito del Presidente il relatore espone i fatti e le questioni della controversia. Dopo di che il Presidente ammette le parti alla discussione, le quali si riportano a quanto esposto in atti.

Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione ed il collegio si ritira in Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che:

- In data 04/05/2011 SE. GI. presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di CREMONA contro il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso relativa ai versamenti IRAP per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007;

- la Commissione Tributaria Provinciale di CREMONA - Sezione n. 2 - respingeva il ricorso del dr. SE. GI. perché "valutata la documentazione presentata dal ricorrente e in particolare le dichiarazioni dei redditi allegate da cui risulta che il ricorrente si è avvalso della collaborazione di personale dipendente o assimilati per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale tale da far presumere un apparato organizzativo da cui si deduce la sussistenza del presupposto di imposta";

- il dr. SE. GI., nel ricorso in appello, contesta la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di CREMONA perché la categoria dei medici che svolgono l'attività di medicina di base in convenzione con l'ASL, nell'ambito delle forme associative cui l'appellante appartiene, non possedendo una struttura "autonomamente organizzata" è esclusa dall'ambito di applicazione dell'IRAP, in quanto manca il presupposto impositivo ex art. 2 del D. Lgs. N. 446/1997; Chiede pertanto in riforma della sentenza impugnata di accogliere l'appello ordinando all'Agenzia delle Entrate di CREMONA il rimborso dell'IRAP liquidata e versata dall'appellante con riferimento ai periodi di imposta 2004=2007 quantificabile in £ 15.948,00;

- l'Agenzia delle Entrate di CREMONA nella propria costituzione in giudizio rileva che l'erogazione per gli anni in questione di redditi di collaborazione a terzi nell'esercizio della professione sono di per sé sufficienti a legittimare la mancata erogazione del rimborso richiesto.

Chiede pertanto di rigettare l'appello di controparte, condannandolo alla rifusione delle spese di giudizio.

Tutto ciò premesso:

questa Commissione, esaminati gli atti di causa, visti i documenti prodotti, rilevato:

- che la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 156 del 21/05/2001 e n. 286 del 23/07/2001, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'IRAP, atteso che questa non è un'imposta sul reddito, ma è un'imposta di carattere reale, volta a colpire il valore aggiunto, risultante dalla combinazione dei fattori produttivi, prodotto dalle attività autonomamente organizzate;
- che la Corte Costituzionale, con le sopra richiamate sentenze, ha precisato che l'assoggettamento ad IRAP del lavoro autonomo richiede un'organizzazione di capitale o lavoro altrui. In assenza di tali elementi, il presupposto dell'imposta viene meno;
- che in caso risulti provato che l'attività di lavoro autonomo sia svolta in presenza di fattori produttivi quali il capitale o il lavoro altrui, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'imposta;
- che l'attività professionale di medico di medicina generale veniva svolta dal dr. SE. GI. all'interno di una convenzione con il SSN in presenza di organizzazione di capitali e di lavoro altrui, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi modello Unico presentate (Quadro RE righe 6 e ss.), che rilevano quote di ammortamento, nonché costi per la remunerazione delle prestazioni di lavoro dipendente negli anni di imposta 2004, 2005, 2006 e 2007 di considerevole ammontare, come rappresentato nella seguente Tabella:

SEGALINI GIANLUIGI				
Descrizione	Anno ... 2004	Anno ... 2005	Anno ... 2006	Anno ... 2007
compensi	€110.372	€132.698	€148.318	€134.641
ammortamenti	€781	923	€1.667	€2.195
leasing/locazione/noleggio	€2.001	€2.039	€2.464	€2.100
spese relative agli immobili	€0	0	€0,00	€0,00
lavoro dipendente	5.202	€10.932	€14.176	€12.880
compensi corrisposti a terzi	€0	0	€0	€0
Consumi	€3.169	€3.103	€2.808	2.487
altre spese doc. te	€11.052	11.439	€13.925	€16.251
totale costi	€22.205	€28.436	€35.040	€35.913
REDDITO	€88.167	€104.262	€113.278	€98.728
(Totale costi/compensi) %	20,12%	21,43%	30,93%	26,67%

- che la presenza anche della sola organizzazione di uno dei due fattori produttivi classici dell'economia di mercato: capitale/lavoro altrui ¹, è sufficiente a configurare già di per sé il presupposto impositivo dell'IRAP;
- che nel caso di specie tale condizione viene confermata dalla sensibile incidenza del totale costi sostenuti rispetto ai compensi dichiarati pari mediamente nel quadriennio 2004-2007 a oltre il 25% che implica l'impiego di fattori produttivi esogeni rispetto alla mera prestazione professionale;

- che pertanto non risulta provata, come invece asserito dal dr. SE. GI., l'esistenza di un'attività di professionista "non organizzato" svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui;
- Che ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, co. 1, la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate nella misura di Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE,

RESPINGE L'APPELLO E CONFERMA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO.

CONDANNA IL DR. SE. GI. A RIFONDERE ALL'A.F. LE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN COMPLESSIVI € 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE.

¹ Si osservi che nell'anno d'imposta 2006 le spese per l'utilizzazione di lavoro altrui rappresentano 10% dei compensi.